



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Calabria	Legge n° 42 del 28/12/2021	BUR n°114 del 29/12/2021
ID:16171	Esito: In corso d'esame	(Scadenza 27/02/2022)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione risorse del precariato storico).

Con la presente legge la Regione Calabria apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 (storicizzazione risorse del precariato storico.)

Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 29/2019 in tema di storicizzazione delle risorse del precariato storico. In particolare dispone che il contributo fisso annuo del valore di 11.157,24 euro, precedentemente riconosciuto dalla Regione a favore degli enti che procedono alla contrattualizzazione dei precari per i primi 3 anni del rapporto di lavoro, venga esteso fino al collocamento in quiescenza dei lavoratori. Viene altresì introdotto il comma 3-ter, che autorizza l'Azienda Calabria Lavoro (ente pubblico economico strumentale della Regione) a stabilizzare i lavoratori a tempo determinato riconoscendo un contributo fisso annuo dell'importo di 13.138,18 euro fino al collocamento in quiescenza degli stessi.

La norma, all'articolo 3, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

In via preliminare, si osserva che le disposizioni introdotte dalla legge in esame generano nuovi e maggiori oneri, in quanto rendono strutturale l'erogazione del contributo inizialmente previsto solo per il primo triennio dalla contrattualizzazione dei

lavoratori precari, interessando annualità di bilancio successive al triennio in questione fino al collocamento in quiescenza del personale interessato dal percorso di stabilizzazione. Nel caso dell'Azienda Calabria Lavoro il contributo è introdotto ex novo.

Pertanto, considerata l'onerosità delle modifiche apportate dall'articolo 1, e tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 3, che prevede che "dall'attuazione della presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2021-2023", si ritiene che la norma sia priva di copertura finanziaria, in quanto non vi è dimostrazione della effettiva disponibilità di risorse già stanziate in bilancio per assicurare idonea copertura finanziaria dei conseguenti maggiori oneri, aventi natura strutturale.

A tale proposito, si rammenta che la Corte Costituzionale con sentenza del 23 settembre - 2 dicembre 2021, n. 226, nel sancire la violazione dell'art. 81, terzo comma, Cosi. per una fattispecie analoga, ha evidenziato che "... il canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, Cost. «opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte» ('ex plurimis, sentenza n. 26 del 2013)...".

Inoltre, le disposizioni in esame contrastano anche con quanto previsto all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che - al comma 1 - elenca in modo tassativo le modalità con cui assicurare la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, ossia l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Il successivo comma 3 stabilisce che le norme che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredate da una relazione tecnica che dia contezza della quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture. Infine, il comma 7 precisa che "...per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento...". Tutti gli adempimenti e gli elementi sopra richiamati non risultano essere stati predisposti a corredo della legge regionale in trattazione, con ciò riproponendo analoga fattispecie già oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata. Pertanto, le disposizioni introdotte dalla legge in esame generano nuovi e maggiori oneri, in quanto rendono strutturale l'erogazione del contributo inizialmente previsto solo per il primo triennio dalla

contrattualizzazione dei lavoratori precari, interessando annualità di bilancio successive al triennio in questione fino al collocamento in quiescenza del personale interessato dal percorso di stabilizzazione o addirittura ampliando la platea dei destinatari del percorso di stabilizzazione, con ciò prefigurandosi la violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Si ribadisce che le predette stabilizzazioni, ovvero assunzioni a tempo indeterminato, comportano, per i comuni e gli altri soggetti interessati, il consolidamento strutturale e permanente delle corrispondenti spese di personale, fino al collocamento in quiescenza dei lavoratori, cui deve corrispondere la certezza in ordine alla corresponsione del previsto contributo a valere sulle risorse regionali. Questa circostanza diviene dirimente al fine di scongiurare possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio degli enti che procedono ad inserire nei propri organici, con carattere di stabilità, i lavoratori de quibus. Inoltre, con particolare riferimento ai lavoratori di cui alla L.R. 15/2008, che ammontano a 696 unità, la Regione si è limitata successivamente ad esporre una proiezione finanziaria degli oneri derivanti dall'introduzione di tale misura contributiva fino al 2024. A ciò si aggiunga che l'indicazione delle risorse da porre a copertura dell'erogazione dei contributi agli enti che stabilizzano l'intero bacino dei precari è limitato al triennio di previsione del bilancio pluriennale 2022-2024.

Peraltro, in merito alla copertura finanziaria derivante dalla maggiore spesa a carico del bilancio regionale, la norma, prevedendo la copertura solo fino al 2024, si pone in contrasto anche con l'articolo 38 del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per tali fattispecie, stabilisce che l'onere annuale deve essere indicato a regime e, conseguentemente, configge con l'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Pertanto, per le motivazioni suesposte la legge in esame viola gli articoli 81, terzo comma e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame in tema di storicizzazione delle risorse del precariato storico.